

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1814-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEDINI, MIGLIORI, CONCI ELISABETTA, RADI, BIASUTTI, PATRINI,
DE ZAN, CAVALLARO FRANCESCO, SAVIO EMANUELA, COLLESELLI,
ZUGNO, MIOTTI CARLI AMALIA**

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 27 aprile 1966

**MODIFICATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 28 settembre 1966 (stampato n. 1650)

Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano

**Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 ottobre 1966**

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva i cittadini che, in possesso alla data di chiamata alle armi, di una laurea, di un diploma o di una qualifica professionale che consentano un'attività utile nei paesi in via di sviluppo fuori l'Europa, chiedano di

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Ministro della difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa.

prestare la loro opera in delli paesi, per una durata effettiva non inferiore a 24 mesi, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali paesi ovvero previsti da organismi od enti internazionali riconosciuti dallo stesso Stato italiano.

ART. 2.

Le lauree, i diplomi o le qualifiche professionali, nonché i paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo precedente, saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

ART. 3.

La dispensa dal compiere la ferma di leva è revocata se il cittadino non presta per almeno 24 mesi, nel paese in cui sarà destinato, l'opera per cui la dispensa è stata concessa o se non raggiunge entro un mese dall'adozione del provvedimento il paese di destinazione, a meno che il mancato raggiungimento del paese di destinazione non sia dovuto a sopraggiunta inidoneità fisica.

In caso di revoca della dispensa, il periodo di tempo trascorso nel paese di destinazione non è computabile ai fini del compimento della ferma di leva.

ART. 4.

L'istanza documentata intesa ad ottenere la dispensa dal compiere la ferma di leva deve essere presentata al Ministero della difesa entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto è interessato.

Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, giudica ogni domanda, dopo aver esaminato i titoli e i requisiti professionali del richiedente.

ART. 5.

Restano ferme, nei riguardi dei giovani che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, le disposizioni del Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

ART. 2.

L'opera di cui sopra si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali Paesi, ovvero previsti da organismi o Enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

ART. 3.

Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, i Paesi contraenti, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati, di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri, della pubblica istruzione e dell'interno.

ART. 4.

Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro della difesa, di intesa con il Ministro degli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli e i requisiti del richiedente. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione e iniziare le loro prestazioni.

Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda, con la documentazione comprovante il servizio prestato, al Ministero della difesa, entro il 30° giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio.

ART. 5.

Coloro che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio nel caso di mancato raggiungimento del Paese di destinazione.

Decadono altresì dal beneficio i giovani che non portino a compimento le prestazioni richieste. Ove peraltro ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o di forza maggiore, il Ministro della difesa, valutate le circostanze, può disporre che il tempo trascorso in posi-

zione di rinvio nel Paese di destinazione sia computato ai fini del compimento della ferma di leva.

ART. 6.

Ai fini della presente legge sono, in ogni caso, applicabili le disposizioni del Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.